

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

" Interventi per l'occupazione giovanile".

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Interventi per l'occupazione giovanile".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art.1

La Regione Puglia, allo scopo di assicurare ai giovani un contributo alla soluzione del grave problema della disoccupazione giovanile, si assume l'onere della spesa relativa all'acquisto e/o leasing del materiale e delle attrezzature occorrenti per l'attuazione dei progetti speciali previsti dalla legge 1 giugno 1977, n° 285.

Art.2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in £.1.000.000.000. per l'anno 1978, l'Amministrazione Regionale fa fronte con prelevamenti di pari importo del fondo di cui al Cap. 349 del bilancio 1978.

Art.3

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa:

- variazioni in aumento cap.344 (provvedimenti per l'occupazione giovanile - spese per la realizzazione dei progetti speciali legge 1/6/77, n.285) £.1.000.000.000

- variazioni in diminuzione : cap.349 (fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione - n.534 dell'all.n.7 al bilancio 1978 - spese per l'acquisto o leasing del materiale e delle attrezzature per realizzare i progetti speciali previsti dalla legge 285/1977) £.1.000.000.000

Art.4

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno determinati con legge di bilancio.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 29 luglio 1978 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone



Consiglio Regionale della Puglia

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)

- 2 AGO. 1978

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 6575/21002

Bari, 26 AGO. 1978

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(M. Santoro)